



Città di Monte Sant'Angelo

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
DI FRAZIONE di MACCHIA
(Marina di Monte Sant'Angelo)**

Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 17/4/2010

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI FRAZIONE di MACCHIA

(Marina di Monte Sant'Angelo)

Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 17/4/2010

TITOLO I ISTITUZIONE E SEDI

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il Consiglio comunale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 dello Statuto comunale, con l'istituzione del Consiglio di frazione per Macchia (*Marina di MSA*) (organismo di partecipazione popolare) riafferma il significato ed il valore della partecipazione dei cittadini alla vita politica, sociale ed amministrativa della comunità.
2. Il presente regolamento ha per oggetto le modalità di costituzione del suddetto Consiglio di Frazione, il suo funzionamento e le rispettive competenze.
3. Il Consiglio di Frazione non ha personalità giuridica.

Art. 2 Organi della frazione

1. Sono organi della frazione:
 - Il Consiglio;
 - Il Presidente.

Art. 3 Sede del Consiglio di frazione

1. Il Consiglio di Frazione di Macchia ha sede presso la Delegazione Comunale di Macchia. (Marina di MSA)
2. La sede, oltre alle riunioni del Consiglio di frazione, potrà essere utilizzata per la convocazione di pubbliche assemblee della comunità della frazione.
3. Nell'eventualità in cui l'assemblea di frazione non possa svolgersi presso la sede del Consiglio, il Presidente del Consiglio di Frazione provvederà a reperire locali di idonea capienza.

TITOLO II COMPOSIZIONE, NOMINA E FUNZIONAMENTO

Art. 4 Composizione del Consiglio di frazione

1. Il Consiglio di frazione è composto da **9** consiglieri (residenti nella Marina di MSA) di cui **7** residenti a Macchia Madonna della Libera e **2** a Macchia Madonna delle Grazie.
 2. I Consiglieri sono eletti nella Frazione di Macchia (Marina di MSA), in pubblica assemblea, fra i cittadini ivi residenti o che ivi abbiano la sede della propria attività lavorativa principale.
 3. Possono essere, altresì, eletti i cittadini di Stati anche non appartenenti all'Unione Europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia e residenti nella Frazione da almeno 3 anni;
 4. I Consiglieri non devono avere età inferiore a sedici anni.
 5. Sono componenti di diritto, senza diritto di voto, del Consiglio di Frazione il Sindaco e i consiglieri comunali di MSA, i presidenti delle associazioni di volontariato rappresentative della popolazione ed iscritte negli appositi albi comunali.
 6. Alle riunioni possono intervenire con il solo diritto di parola:
 - a) il primo firmatario della richiesta di convocazione se questa è avvenuta a seguito di iniziativa dei cittadini come previsto dal punto 6 dell'art. 8;
 - b) altri se espressamente indicati nella convocazione.
 7. L'incarico di Consigliere e di Presidente viene svolto gratuitamente.
- Art. 5 - Requisiti dei componenti del Consiglio di frazione
1. Non possono, in ogni caso, essere eletti Consiglieri di frazione i Consiglieri Comunali,

Provinciali, Regionali, i Senatori e i Deputati, e coloro che versino in alcuna delle cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Consigliere comunale, ai sensi delle norme vigenti.

Art. 6 **Procedura per la nomina del Consiglio di frazione**

1. Il Sindaco, con manifesti da affiggere per 20 giorni consecutivi all'Albo pretorio e sul territorio comunale della Frazione, informerà i cittadini sul luogo, data, ora e modalità di elezione.

2. L'assemblea, prima dell'inizio dei lavori, nominerà un presidente e un segretario verbalizzante.

3. Preliminarmente verrà stesa la lista dei candidati, avendo cura di assicurare il rispetto di cui all'art. 4, comma 1 del presente regolamento.

4. Se il numero di candidati risulterà superiore a 9, dovrà procedersi a votazione.

Risulteranno eletti, sempre garantendo il principio di cui al comma 1 dell'art. 4, coloro che avranno conseguito più voti. A parità di voti prevale il più giovane di età. A parità di età si procederà al ballottaggio.

5. Le elezioni dovranno svolgersi in unica giornata.

6. Hanno diritto al voto i residenti nella Frazione che hanno compiuto i sedici anni.

7. Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza.

8. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio di Frazione il Sindaco indirà senza ritardo nuove elezioni.

9. L'Amministrazione Comunale assicura le risorse economiche necessarie al funzionamento del Consiglio di Frazione.

Art. 7 **Durata in carica del Consiglio di frazione.**

1. I componenti dei Consigli di frazione sono nominati entro 60 (sessanta) giorni dall'insediamento del Consiglio comunale.

2. Il Consiglio di Frazione rimane in carica per tutta la durata del Consiglio Comunale.

3. Il Consiglio di Frazione, nella prima seduta, elegge, al proprio interno, un Presidente e un Vicepresidente.

4. Chi ha ricoperto per l'intero mandato o per almeno 4 anni consecutivi la carica di Presidente di Frazione non è, alla scadenza del mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.

5. In caso di dimissioni, di morte o di decadenza per sopravvenuta incompatibilità o per assenza ingiustificata a n° 3 sedute consecutive, di uno o più Consiglieri, il Presidente, preso atto delle dimissioni o dell'avvenuta decadenza, procede alla sostituzione con nuovi Consiglieri, seguendo la graduatoria dei non eletti oppure, nel caso il numero dei candidati fosse uguale al numero degli eletti, procedendo a nuova elezione, indette dal Presidente del Consiglio di Frazione.

6. Il Consiglio di Frazione può essere sciolto dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri in carica:

a) quando compie atti contrari alla Costituzione Italiana;

b) per gravi violazioni di legge o del Regolamento della Frazione;

c) per altri casi in cui la normativa vigente prevede lo scioglimento del Consiglio Comunale.

Art. 8 **Funzionamento dei Consigli di frazione**

1. Le sedute sono convocate dal Presidente con preavviso scritto di almeno quattro giorni dalla data prevista. La convocazione deve indicare il giorno, l'ora, il luogo della seduta e l'ordine del giorno previsto. La convocazione deve essere resa nota alla cittadinanza della Frazione con mezzi idonei.

2. La convocazione della prima seduta del Consiglio è disposta dal Sindaco.

3. Per la validità delle sedute è prevista la presenza della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

4. Le deliberazioni del Consiglio di frazione sono valide se prese a maggioranza di voto con la partecipazione di almeno la metà più uno dei Consiglieri assegnati.

5. Le sedute del Consiglio di frazione devono essere verbalizzate a cura del segretario che, insieme al Presidente, ne firma il verbale.

6. Il Consiglio di Frazione può riunirsi altresì ogniqualvolta ne facciano richiesta un quinto, arrotondato all'unità superiore, dei consiglieri di Frazione, o il Sindaco; o su richiesta scritta di

tanti cittadini pari almeno ad **1/10** l'intera popolazione della Frazione.

7. La convocazione con l'ordine del giorno, deve essere trasmessa per conoscenza al Sindaco e al Segretario comunale.

8. Le sedute del Consiglio di Frazione sono pubbliche escluse quelle nelle quali si deve trattare l'operato di singole persone.

9. Il Consiglio di Frazione promuove la partecipazione dei cittadini alla vita della comunità. Ogni cittadino può presentare petizioni, richieste o proposte al Consiglio di Frazione. Le stesse devono essere inserite nell'ordine del giorno de primo Consiglio utile.

Art. 9

Il Presidente del Consiglio di frazione

1. Il Consiglio di frazione nel corso della prima seduta elegge al proprio interno il Presidente il Vice ed il Segretario. Il Presidente rappresenta la Frazione negli organi Comunali e all'esterno. Convoca e presiede il Consiglio di Frazione, redige l'ordine del giorno e cura l'esecuzione degli atti; regola lo svolgimento dei lavori del Consiglio di Frazione. Provvede a trasmettere i deliberati e ogni altra informazione relativa all'attività del Consiglio di Frazione all'Amministrazione comunale.

2. Il Presidente cessa dalla carica nei casi di morte, dimissione, revoca espressa dalla maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri e di decadenza per sopravvenuta incompatibilità. Il Consiglio di frazione provvede entro 30 giorni alla elezione del nuovo Presidente, nelle more le funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

3. Il Presidente del Consiglio di Frazione può riferire in Consiglio Comunale sulle delibere adottate dal Consiglio di Frazione su richiesta del Presidente del Consiglio Comunale, o del Sindaco o di almeno 1/5 dei Consiglieri Comunali.

4. Il Presidente del Consiglio di Frazione o il Vice Presidente partecipa con diritto di parola e di emendamento alle sedute del Consiglio Comunale nelle quali si delibera o discute di problematiche di interesse della Frazione.

Art. 10

Il Segretario del Consiglio di frazione

1. Il Consiglio di frazione, nel corso della sua prima seduta procede all'elezione, al proprio interno, di un segretario, che

provvede alla stesura dei verbali riassuntivi delle sedute del Consiglio, esplicitando le decisioni assunte e gli esiti delle votazioni.

Art. 11

Diritto all'informazione

1. Il Presidente o il Vicepresidente del Consiglio di frazione hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende dagli enti dipendenti dallo stesso, tutte le notizie, le informazioni e copie degli atti in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. I Consiglieri stessi sono tenuti al segreto sulle notizie ed atti ricevuti nei casi specificatamente determinati dalla legge.

TITOLO III

LE FUNZIONI

Art. 12

Funzioni del Consiglio di frazione

1. Il Consiglio di frazione, nell'interesse della propria comunità e nel rispetto del proprio ambito territoriale svolge funzioni consultive, propositive, conoscitive e d'iniziativa nei riguardi dell'Amministrazione Comunale su tutte le questioni che riguardano la Frazione.

Spettano altresì al Consiglio di Frazione la funzione di verificare l'attuazione e l'esecuzione delle deliberazioni dell'Amministrazione Comunale interessanti la frazione;

2. Gli organi comunali hanno l'obbligo di pronunciarsi sulle risoluzioni del Consiglio di Frazione.

Art. 13

Funzioni consultive

1. L'Amministrazione comunale (e per essa il Presidente del Consiglio o il Segretario) trasmette al consiglio di Frazione le proposte di deliberazioni concernenti la Frazione prima dell'adozione degli atti per ottenere, entro 7 - 10 giorni eventuali pareri di modifica e/o di integrazione degli stessi;
2. con le stesse modalità l'Amministrazione Comunale trasmette al Consiglio di Frazione il Bilancio di

Previsione, il conto Consuntivo ed il Programma Triennale delle Opere pubbliche ed i criteri generali di realizzazione dei servizi e su ogni altra attività di programmazione relativa agli interventi che rientrano nelle competenze del Consiglio Comunale e che riguardano la Frazione;

3. Il Consiglio di Frazione deve esprimere parere sulla modifica al presente regolamento e sulla soppressione del Consiglio di Frazione

Art. 14

Tempi e modi della consultazione

1. La consultazione di cui all'articolo precedente, deve avvenire prima dell'adozione del provvedimento finale.
2. Quando gli organi del Comune sono tenuti ad assumere le proprie deliberazioni entro termini fissati da leggi o da norme regolamentari, e si rende necessario acquisire il parere del Consiglio di Frazione, il parere dovrà pervenire al Consiglio Comunale 7 giorni prima della convocazione di quest'ultimo organo. In questo caso, in mancanza di parere, il Consiglio Comunale potrà procedere liberamente. La richiesta di parere al Consiglio di Frazione su tali argomenti dovrà pervenire dagli organi comunali **15 gg.** prima della convocazione del Consiglio comunale.
3. Il parere espresso dal Consiglio di frazione deve essere citato nei conseguenti atti deliberativi.

Art. 15

Funzioni propositive

1. Per tutti gli interventi da attuarsi nella Frazione Il Consiglio (di frazione) esercita funzioni propositive in merito a:
 - a) definizione dei programmi comunali di intervento per i servizi, dei programmi di manutenzione straordinaria e dei criteri per la manutenzione ordinaria;
 - b) realizzazione delle opere pubbliche, sulla base dei criteri e delle disponibilità finanziarie determinate dall'Amministrazione comunale;
 - c) criteri di assegnazione dei contributi da parte dell'Amministrazione comunale nei diversi settori;
 - d) funzionamento dei servizi comunali esistenti nell'ambito del territorio della Frazione.

2. Il Consiglio di Frazione promuove e coordina iniziative sociali, culturali, sportive e ricreative per il perseguimento dei fini generali dell'Ente.

3. Gli atti propositivi del Consiglio di frazione devono essere fatti pervenire al Sindaco. Sulla base delle proposte del Consiglio di frazione, i settori dell'Amministrazione comunale formulano piani di intervento, che verranno discussi con il Consiglio di frazione.

Art. 16

Funzioni conoscitive e di iniziativa

1. Il Consiglio di frazione può sono presentare interrogazioni, mozioni e petizioni al Sindaco, al Consiglio comunale, alla Giunta ed alle Commissioni comunali.

Art. 17

Funzioni di verifica

1. Nelle materie di cui alle funzioni consultive, il Consiglio di frazione svolge attività di verifica in base alle informazioni e documentazioni inviate o richieste agli uffici, con l'eventuale collaborazione del personale del Comune, previo accordo con il Responsabile di settore competente.

Art. 18

Consultazione dei cittadini

1. Il Consiglio di frazione può promuovere autonomamente sul proprio territorio forme di consultazione e coinvolgimento della popolazione, dei cittadini singoli ed associati, relativamente alle questioni ritenute di rilevante interesse per la propria comunità.

Art. 19

Consiglio di Frazione Aperto

1. Il Consiglio di Frazione aperto alla partecipazione di tutti i cittadini residenti o che vi abbiano la sede principale della propria attività lavorativa è convocato, di norma, almeno una volta all'anno.
2. Il Presidente del Consiglio di Frazione convoca il Consiglio aperto:
 - a) per propria determinazione;
 - b) su richiesta del Sindaco o del Consiglio Comunale;

c) su richiesta sottoscritta da 1/4 dei Consiglieri di Frazione;

d) su richiesta sottoscritta da almeno 1/10 dei residenti nella Frazione.

3. Il Presidente, nei casi di cui alle lettere b, c, d del precedente comma, è tenuto a convocare il Consiglio in un termine non superiore a 20 giorni.

Art. 20
Norma transitoria

1. Successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, verrà eletto entro 60 gg. il Consiglio di Frazione di Macchia che rimarrà in carica fino alla scadenza del Consiglio Comunale.

Art. 21
Sito internet

1. Al Consiglio di Frazione deve essere riservato adeguato spazio all'interno del sito internet istituzionale del Comune, da utilizzare secondo le indicazioni del Consiglio di Frazione.

Art. 22
Rinvio.

Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia al regolamento del Consiglio Comunale e alle norme ordinamentali in vigore.